



Comune di Pralormo

COMUNE DI PRALORMO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. x del x/x/2023



Sommario

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Art. 2 – DEFINIZIONE DELLE ENTRATE.....	3
ART. 3 – FORMA DI GESTIONE	3
ART. 4 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO	3
Art. 5 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI CANONI	4
ART. 6 - DICHIARAZIONE TRIBUTARIA	4
ART. 7 - ATTIVITA' DI CONTROLLO	5
Art. 8 – ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	5
ART. 9 – NOTIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI.....	6
ART. 10 – INTERAZIONE TRA SERVIZI ED UFFICI COMUNALI.....	6
ART. 11 - RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE	6
Art. 12 - DIRITTO DI INTERPELLO	7
ART 13 - AUTOTUTELA	7
ART. 14 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	8
ART. 15 - SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO.....	8
ART. 16 - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI	8
ART. 17 - COMPENSAZIONE.....	8
Art.18 – VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE IRPEF	9
ART. 19 – NORME FINALI E TRANSITORIE.....	9



ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D.lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono volte a disciplinare le modalità di gestione delle imposte, delle tasse, dei contributi speciali e delle entrate patrimoniali del Comune.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

ART. 2 – DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono Entrate Tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali individuano i tributi di competenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte le altre entrate residue non rientranti nella definizione di cui al comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e la prestazione di servizi.

ART. 3 – FORMA DI GESTIONE

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15/12/97, n. 446.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
3. È consentito affidare, mediante convenzione a soggetti privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'art. 52 comma 5 lettera b) del Decreto Legislativo 446/97, ovvero non iscritti nell'albo sostituito dall'art 53 del citato decreto, l'attività istruttoria di ricerca e di rilevazione. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità e di affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

ART. 4 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Per ogni tributo di competenza del Comune, viene nominato un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale vengono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica Comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.
2. In particolare il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;



- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso;
 - f) all'occorrenza esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 1, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art.11;
 - g) In caso di gestione del tributo affidata ai terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto delle tempistiche e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. In accordo con il funzionario responsabile, viene individuato il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile di servizio.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI CANONI

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato e nella considerazione degli scopi sociali (art. 32, comma 8, della Legge 23.12.1994, n. 724). Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni dei detti valori.
3. Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge.
4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine indicato nei commi precedenti, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

ART. 6 - DICHIARAZIONE TRIBUTARIA

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità prevista dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.



4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso della persona fisica, spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

ART. 7 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. L'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
2. Qualora nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

ART. 8 – ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

1. Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o erogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete o promuovere un riesame dell'atto notificato, del responsabile del procedimento, delle modalità del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine dei sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
3. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.
4. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile



stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e costituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbro e simili comunque previsti.

5. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti con l'azione di controllo di cui al comma 1 e all'ammontare dell'evasione recuperata.

6. A decorrere dall'anno 2020, relativamente agli avvisi di accertamento tributari e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 792 della L.460/2019 che disciplinano l'Accertamento Esecutivo.

ART. 9 – NOTIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato. La restituzione al mittente dell'avviso per compiuta giacenza, quando siano state esperite le normali procedure previste dal vigente ordinamento, così come il rifiuto di ritirare lo stesso, ha valore di avvenuta notificazione salvo prova documentata di impedimento alla ricezione o al ritiro.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

3. Sono da ritenersi validamente effettuate, le notificazioni digitali a mezzo posta elettronica certificata per i soggetti individuati dalla normativa, ovvero con l'utilizzo della Piattaforma notifiche digitali degli atti pubblici (PND).

ART. 10 – INTERAZIONE TRA SERVIZI ED UFFICI COMUNALI

1. Gli uffici comunali collaborano dell'attività di accertamento fornendo copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i provvedimenti necessari.

2. In particolare i soggetti privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazione per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

ART. 11 - RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, Il comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

2. L'ufficio comunale, se richiesto, presta collaborazione al contribuente nella compilazione delle dichiarazioni.

3. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.



ART. 12 - DIRITTO DI INTERPELLO

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
2. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di impostazione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo sino intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.

ART 13 - AUTOTUTELA

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile d'ufficio.
4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile. Dimostra la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso nonché organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persone o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore, logico
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti, per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.



ART. 14 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 218/97, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento.

ART. 15 - SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO

1. Con apposita deliberazione, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione generica.

2. Si può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. In caso di mancata pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

3. Il comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuate i versamenti dei singoli tributi.

ART. 16 - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. In considerazione delle attività istruttorie di versamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo non è dovuto qualora l'ammontare non superi euro 12,00 (dodici).

2. Non si procede al rimborso di somme complessivamente inferiori all'importo di euro 12,00 (dodici).

3. Sulle somme dovute per imposta a seguito di tardivo versamento o rimborso, si applicano gli interessi legali.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di solleciti e non dà seguito alle istanze di rimborso.

ART. 17 - COMPENSAZIONE

1. È ammessa la compensazione tra somme da rimborsare da parte dell'Ente, e tributi dello stesso genere ancora da versare da parte del contribuente; tale procedura, comunicata d'ufficio dal responsabile comunale del procedimento, o richiesta dal contribuente, viene autorizzata con apposito provvedimento al fine di rispettare le corrette imputazioni di bilancio.

2. La compensazione di cui al precedente comma, può essere inoltre autorizzata tra i diversi tributi comunali.



ART.18 – VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALL’ADDIZIONALE IRPEF

1. Il Comune, al fine di consentire il raggiungimento dell’equilibrio economico di bilancio, con propria deliberazione entro i limiti stabiliti dalla legge e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, può determinare la variazione delle aliquote di compartecipazione dell’addizionale Irpef.
2. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale Irpef non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
3. L’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, può essere determinata seguendo la progressività reddituale ed i medesimi scaglioni vigenti per l’Irpef.

ART. 19 – NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
2. È abrogata ogni altra norma regolarmente non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.